

Spett.le
Regione Toscana
Settore VIA - VAS
Opere Pubbliche di
Interesse Strategico Regionale
P.zza dell'Unità Italiana 1
50123 Firenze (FI)

VIA PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI alle risposte e alle integrazioni inviate dalla Soc. Terra Energy Srl inerenti il Progetto per la realizzazione di pozzi esplorativi nel Permesso di Ricerca Scansano nel comune di Scansano.

Il Sottoscritto:

- CERIOLA Matteo,

a mio nome e a nome del Comitato Scansano Sos Geotermia di cui sono portavoce

Premesso che

- In data 22 maggio 2017 ho inviato le osservazioni inerenti il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/2006 ed art. 52 della L.R. 10/2010 relativo al progetto per la realizzazione di pozzi esplorativi geotermici

all'interno del permesso di ricerca "Scansano" nel
Comune di Scansano (GR), proponente Terra Energy Srl;

- Viste le integrazioni presentate dalla proponente
Terra Energy Srl in data 08/09/2017;

Presento le seguenti ulteriori osservazioni

- Vista la delibera del Consiglio Comunale di Scansano
n. 49 del 06/10/2017 inerente l'individuazione di aree
non idonee (ANI) alla attività geotermica nel Comune
di Scansano.
- Considerato che le aree proposte sono state
individuate nell'ambito dei criteri stabiliti dalle
Linee Guida approvate con Delibera della Giunta
Regionale n.516 del 15/05/2017, nonché dell'Allegato 3
del D.M. 10/09/2010 ed integrate secondo le specifiche
peculiarità del territorio comunale, colture di pregio
di cui alle aree D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C.,
D.O.C.G..
- Considerato che gli uffici tecnici comunali hanno
individuato tali aree sulla base dei seguenti principi
e criteri:
 - a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere
basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi
legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del
paesaggio e del patrimonio artistico culturale,

connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;

- b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
- c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;
- d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli Enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di

Valutazione dell'impatto ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

- e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;
- f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di

seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree

di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all' articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;

- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti Precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette);
- istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;

- aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;

- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

- Che in base ai sopraelencati criteri l'Amministrazione Comunale di Scansano ha deliberato *"di proseguire nella pianificazione dello sviluppo del territorio di Scansano valorizzando la vocazione agricola di pregio e turistica **in quanto l'intero territorio comunale non contiene alcuna area idonea ad insediamenti di tipo geotermico; di approvare, pur sussistendo dubbi sulla legittimità costituzionale dell'iter di zonizzazione del territorio avviato dalla Regione Toscana in conformità a quanto disposto dal DM 10 settembre 2010 e dalle Linee Guida della Regione Toscana non ha adeguata base legislativa, pur se effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 387 del 2003 attuativa della direttiva 2001/77/CE, il contenuto e le conclusioni della Relazione Tecnica e cartografica redatta a completamento dell'istruttoria a cura dei competenti uffici comunali in relazione alla individuazione di aree idonee e non idonee ad***

interventi di tipo geotermico all'interno del territorio del Comune di Scansano."

Condividendo in pieno quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Scansano, rileviamo che risposte e integrazioni fornite dalla proponente soc. Terra Energy Srl da una parte confermano il minimo impatto occupazionale che la realizzazione delle centrali avrebbe, dall'altra non fugano, anzi aggravano, la fortissima preoccupazione per il danno economico e ambientale che gli impianti centrali avrebbero sul nostro territorio.

Anche l'obiezione che tali sondaggi rientrerebbero nella sola attività di ricerca mineraria, è assolutamente risibile in quanto, sia per il notevole investimento economico richiesto, sia per il forte impatto sul territorio, sono da considerarsi attività giustificabili solo se finalizzate alla costruzione dell'impianto geotermico.

Si chiede che le presenti osservazioni vengano acquisite agli atti del procedimento con pubblicazione delle stesse sul sito web dedicato alla procedura in oggetto (come previsto dall'art. 24 co. 10 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) e si ribadisce la volontà degli esponenti di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi procedurali a venire, con esplicita richiesta di partecipazione alle sedute di ogni

conferenza di servizi e di ricevere comunicazione diretta su
ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro presso la
seguente casella di Posta Elettronica Certificata:

Ceriola Matteo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)